

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 77

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Mangialardi, Cesetti, Vitri, Biancani

“Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale”

Signori Consiglieri,

la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nell’anno 2001 delega alle Regioni la possibilità di determinare, tramite provvedimenti legislativi, i rispettivi modelli sanitari. Le Regioni hanno quindi autonomia di scelta riguardo alle proprie politiche della salute.

L’articolo 32 della Costituzione definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma sanitaria punta ad assicurare l’assistenza sanitaria a tutta la popolazione presente sul territorio nazionale, cercando di superare le difficoltà organizzative che limitano tale diritto.

La legge regionale 16 marzo 2000, n. 19 stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell’anagrafe assistiti – Anagrafe regionale sanitaria (dimora abituale nel territorio regionale) o negli elenchi degli assistiti non residenti (dimora per un periodo superiore a tre mesi per motivi di lavoro, studio o salute; cittadini stranieri che abbiano comunque dimora abituale nel territorio regionale; cittadini italiani che abbiano i requisiti per essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea). Restano esclusi dall’iscrizione nell’elenco i cittadini italiani senza fissa dimora, non rientrando in nessuna delle previsioni normative elencate.

Avendo ogni cittadino pieno e incondizionato diritto ad accedere alle cure, in quanto pubblico servizio, e rientrando tra le facoltà attribuite alle Regioni quella di estendere la tutela sanitaria regionale anche alle persone senza dimora presenti sul territorio regionale, risulta necessario rimuovere gli ostacoli previsti ai fini dell’iscrizione dei cittadini italiani senza dimora e determinare modalità e soggetti responsabili delle procedure.

Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 10.000,00. Per gli anni successivi si rinvia alle rispettive leggi di bilancio.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L’articolo 1 individua la categoria di persone destinatarie della finalità della legge nei cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, dando loro la possibilità di iscriversi all’Anagrafe sanitaria regionale ed attribuendo loro la facoltà di effettuare la scelta del Medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia) e anche la possibilità di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.

Stabilisce inoltre, al comma 2, che tale iscrizione avviene su segnalazione da parte dei servizi sociali comunali all’ASUR Marche – Azienda sanitaria unica regionale. Stabilisce inoltre che la Giunta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un atto in cui siano indicate le modalità e le procedure che disciplinano l’iscrizione.

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione della legge riportando in particolare il numero delle persone senza fissa dimora che abbiano richiesto l’iscrizione all’Anagrafe sanitaria regionale, il numero e la tipologia delle prestazioni erogate a tale categoria di persone. Inoltre, riporterà le eventuali criticità emerse dall’applicazione della legge.

L’articolo 3 quantifica la spesa prevista derivante dall’applicazione della presente legge ed indica le modalità di copertura della spesa.

Scheda economico-finanziaria PdL ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA ALL'ANAGRAFE SANITARIA REGIONALE													
Normativa		Spesa							Copertura				
Art.	Descrizione	Natura della spesa	Tipologia della spesa	2021	2022	2023	Anni successivi	Missione/ Programma/ Capitolo	Modalità di copertura	2021	2022	2023	Missione/ Capitolo/ Programma
1	Oggetto e finalità	Senza oneri											
2	Clausola valutativa	Senza oneri											
3	Disposizioni finanziarie	Continuativa	Corrente	0	10.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	Missione 13 Programma 8 CNI	Mediante riduzione dello stanziamento a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Capitolo 2200110002 - Missione 20 Programma 1	0	10.000,00	Legge di bilancio	Missione 20 Programma 1 Capitolo 2200110002